

GIUNTA REGIONALE

PROVVEDIMENTO n. DPC026/ 325

del 7-12-2018

DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. art. 208 – L.R. 45/2007 art. 45 - Istanza di autorizzazione per variante sostanziale di un impianto di recupero rifiuti – Ampliamento potenzialità della piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti urbani ed assimilabili sita in Località Cerratina di Lanciano (CH) già autorizzata con determinazione dirigenziale della Provincia di Chieti DT N. 1319 del 19/09/2011 e s.m.i.;

Ditta: ECO.LAN. Spa;

Sede Legale: Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano (CH) - C.F. 01537100693;

Sede Impianto: Località Cerratina di Lanciano - Comune di Lanciano (CH) - Coordinate Geografiche: Sistema di riferimento UTM - 454263.00 m E – 4669111.00 m N;

Operazioni di Recupero: R3 - R12 e R13 – D13 e D15.

L'AUTORITA' COMPETENTE

DGR n. 469 del 24.06.2015

PREMESSO che con nota del 09/02/2018, prot.n. 01882/U, la ECO.LAN. S.p.A., con sede legale in Via Arco della Posta, 1 – 66034 Lanciano (CH), ha avanzato istanza di Autorizzazione per la variante sostanziale di un impianto di recupero rifiuti, già autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i. con determinazione dirigenziale della Provincia di Chieti DT N. 1319 del 19/09/2011 e s.m.i., per l'ampliamento delle potenzialità della piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti urbani ed assimilabili della ECO.LAN. S.p.A. sita in località Cerratina di Lanciano;

VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. "end of waste", criteri direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. . L370/44del30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" ed in particolare:

- l'art. 196 "Competenze delle Regioni";
- l'art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti";

RICHIAMATI gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall'art. 188-ter del D. lgs. 152/06 e s.m.i.;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l’art. 45 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”, comma 6, lett. a) e b);

RICHIAMATA la L.R. 23.01.2018, n. 5 “Norme a sostegno dell’economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”;

RICHIAMATA, altresì, la Circolare esplicativa n. 4/2011, del Servizio Gestione dei Rifiuti volta a fornire indicazioni utili per una corretta applicazione dei Regolamenti sopra richiamati;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

VISTO il D.M. 08.04.2008, avente per oggetto: “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”;

VISTA la D.G.R. n° 1244 del 25.11.2005, avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83, art. 19. Direttive regionali concernenti le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 400/04”;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

VISTA la D.G.R. n. 254 del 28.04.2016 “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n° 790 del 03.08.2007”;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 avente per oggetto: “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria” e s.m.i.;

RICHIAMATA la D.G.R. n° 660 del 14.11.2017 avente per oggetto: “Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”;

RICHIAMATA la D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008, avente per oggetto: “D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: ”D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria”;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti” e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto: “Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTO il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, e le successive norme attuative che hanno aggiornato l’elenco delle attività soggette alle normative antincendio;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

VISTA la D.G.R. n° 4336 del 05.12.1996 – Piano delle Piattaforme;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2005 n° 194 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;

VISTA la Legge Regionale n° 23 del 17.07.2007 avente per oggetto: “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;

VISTA la L.R. 29 luglio 2010, n. 31 - CAPO V in materia di “acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”;

VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31, avente per oggetto: “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la D.G.R. n° 621 del 27.10.2017 avente per oggetto: “D.M. Ambiente del 26/05/2016 – D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 – art. 205 e s.m.i. – Legge 28/12/2015, n. 221 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – D.G.R. n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atti di indirizzo”;

RICHIAMATA la Circolare ministeriale del 15.03.2018 recante” Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. **DT-1319 del 19/09/2011** della Provincia di Chieti, avente per oggetto “*D.lgs.152/06, art.208, L.R. 45/07, ex L.R. 83700, art. 25 – Ditta ECOLAN S.p.A. – Piattaforma ecologica di tipo A ubicata in località Cerratina di Lanciano (CH) – Determinazione regionale DN3/1038 del 07/09/2006. Variante sostanziale Autorizzazione ampliamento, aumento potenzialità e inserimento nuovi codici.*” e la determinazione n. **DT-329 del 15/04/2015** e s.m.i. della Provincia di Chieti, avente ad oggetto” *D.lgs.152/06, art.208, L.R. 45/07 – ECOLAN S.p.A. – ampliamento della Piattaforma ecologica sita in località Cerratina di Lanciano autorizzata con DT 1319 del 19/09/2011. Rimodulazione e aggiornamento del progetto in variante non sostanziale*”;



GIUNTA REGIONALE

EVIDENZIATO che la Regione Abruzzo intende sempre più valorizzare politiche nel settore della gestione dei rifiuti urbani improntate alla riduzione, riuso e riciclo degli stessi;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n° 56 che reca “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2014, n. 81;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha approvato la Legge Regionale 20 ottobre 2015, n° 32 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale n. 227 del 30 settembre 2015) con la quale all’art. 3 punto 1 - s) vengono trasferite alla Regione le funzioni in materia ambientale, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell’entrata in vigore della presente legge;

VISTA la D.G.R. 144 del 04/03/2016 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014 - recepimento ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.R. 32/2016 del 1 Accordo bilaterale Regione-Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Formazione Professionale - Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Agricoltura e del 2 Accordo bilaterale Regione -Province per il trasferimento delle Funzioni in materia di Tutela Ambientale, Energia, Industria, Commercio e Artigianato, nonché per il trasferimento di quota parte del Personale provinciale addetto alle Funzioni generali(15 per cento - ex art. 1 comma 2 dell’Accordo siglato dall’Osservatorio Regionale in data 21.10.2015)”;

RICHIAMATE le disposizioni che regolano il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), così come disciplinato dall’art. 188-ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTO il giudizio favorevole n. 2874 del 06/03/2018, espresso dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR/VIA), acquisito al protocollo del SGR in data 12/03/2018 con il n. 69622/18, **con prescrizioni** e nello specifico:

1. *Prevedere collaudo acustico post operam ed adozione di interventi di riduzione delle emissioni dei macchinari più rumorosi che lavorano in esterno, trituratore in primis (per esempio confinamento con idonei schermi acustici) in ragione dell’incertezza previsionale connaturata all’utilizzo di modelli di calcolo e della circostanza che il valore limite differenziale diurno è rispettato con margine esiguo sebbene il ricettore abitativo R3 sia posto a notevole distanza dalla sorgente di rumore (930 m);*
2. *Prevedere la separazione delle acque di prima pioggia su tutti i piazzali adibiti a stoccaggio di rifiuti, compresi quelli che non sono oggetto di modifica, con realizzazione di idonea vasca che dovrà essere utilizzata anche per il contenimento delle acque in caso di sversamenti accidentali (prescrizione assoluta in quanto il sistema di raccolta delle acque meteoriche esistente è già stato autorizzato nell’ambito delle precedenti autorizzazioni rilasciate alla ECO.LAN. ed autorizzato dall’ARAP con il contratto stipulato nel mese di giugno 2018 citato in premessa)*
3. *Prevedere l’installazione di ulteriori n. 2 piezometri oltre a quello già presente, al fine di ricostruire l’andamento della superficie piezometrica e procedere al monitoraggio della falda sentita il distretto ARTA competente;*

VISTI gli elaborati tecnici e le tavole progettuali trasmesse da ECO.LAN. S.p.A. con nota del 09/02/2018, prot.n. 01882/U e nello specifico:

- Allegato 1. Documento di Riconoscimento Legale rappresentante di ECO.LAN. S.p.A.;
- Allegato 2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 28.12.2000, N. 445 – Requisiti soggettivi – D.G.R. n° 1227 del 29.11.2007;
- Allegato 3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, artt. 3 c. 2, 46 e 47) – Modello Autocertificazione antimafia e Iscrizione Camera di Commercio;
- Allegato 4. Sintesi tecnica – (gennaio 2018);
- Allegato 5. Titolo di disponibilità dell’area;
- Allegato 6. Permesso a costruire/SCIA;



GIUNTA REGIONALE

- Allegato 7. Certificato di destinazione urbanistica;
- Allegato 8. Copia contratti servizi consortili con ARAP per autorizzazione scarico acque;
- Allegato 9. Relazione geologica (giugno 2010);
- Allegato 10. Relazione tecnica di Valutazione previsionale di Impatto Acustico (settembre 2017);
- Allegato 11. Autodichiarazione di esclusione attività soggette alla normativa Seveso;
- Allegato 12. Certificato di Prevenzione Incendi;
- Allegato 13. Schema di calcolo garanzie finanziarie (potenzialità aautorizzate);
- Allegato 14. Relazione tecnica (febbraio 2018);
- Allegato 15. Studio preliminare ambientale (ottobre 2017);
- Allegato 16. Elaborati grafici
 - 16.1) Tavola 01 - Inquadramento Generale Territoriale (05/02/2018);
 - 16.2) Tavola 02 – Vincoli (05/02/2018);
 - 16.3) Tavola 03 – Planimetria funzioni sensibili (05/02/2018);
 - 16.4) Tavola 04 – Planimetria generale piattaforma ecologica (05/02/2018);
 - 16.5) Tavola 05 - Planimetria generale piattaforma ecologica zone di stoccaggio (05/02/2018);
 - 16.6) Tavola 06 - Planimetria generale piattaforma ecologica gestione acque meteoriche, acque di processo, acque nere (05/02/2017);
 - 16.7) Tavola 07 – Planimetria particolare scarico acque bianche al Vallone Cerratina (05/02/2018);
 - 16.8) Tavola 08 - Planimetria generale piattaforma ecologica emissioni in atmosfera (05/02/2018);
 - 16.9) Tavola 09 – Planimetria impianto di selezione (05/02/2018);
- Allegato 17. Copia autorizzazioni Provincia di Chieti – DT 1319 del 19/09/2011 e DT 329 del 15/04/2015;

RICHIAMATO il contenuto del contratto di concessione, stipulato con ARAP in data 25/06/2018, per l'immissione delle acque reflue domestiche, delle acque reflue provenienti dall'interno dei capannoni della Piattaforma Ecologica, delle acque meteoriche provenienti dalle zone di transito degli automezzi e delle acque meteoriche provenienti dai piazzali di stoccaggio rifiuti da raccolta differenziata della Piattaforma Ecologica di Tipo A della ECO.LAN. S.p.A., ubicata in località Cerratina di Lanciano, nelle reti fognarie dell'agglomerato industriale di Lanciano Valle (Cerratina) e relativo trattamento di depurazione finale (Depuratore di Loc. Saletti Acquaviva di Paglieta);

RICHIAMATO il contenuto della comunicazione del SGR, prot.n. 250098/18 del 11/09/2018, di avvio del procedimento istruttorio per l'istanza di autorizzazione per variante sostanziale di un impianto di recupero rifiuti – Ampliamento potenzialità della piattaforma ecologica per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti urbani ed assimilabili sita in Località Cerratina di Lanciano (CH) già autorizzato con determinazione dirigenziale della Provincia di Chieti DT N. 1319 del 19/09/2011 e s.m.i.;

PRESO ATTO del **parere igienico – sanitario favorevole espresso** dalla ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, Dipartimento di prevenzione, di cui alla nota prot.n. 656 del 17/09/2018, acquisito dal SGR in pari data con il Prot. N. 0255013/18;

VISTO il verbale della CdS del 18/09/2018, il cui testo si riporta qui di seguito per estratto:
“omissis.....

La Conferenza di Servizi prende atto:

1) Della nota del SGR Prot. n. 250998/18 del 11/09/2018 di avvio del procedimento e convocazione della Conferenza di Servizi per iniziativa presentata dalla Società ECO.LAN. S.p.A.;

2) Della nota della Direzione Generale della Regione – CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale nella quale si esprime Giudizio n. 2874 del 06/03/2018, favorevole con prescrizioni;

*3) Della nota della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti Prot. n. 656 del 17/09/2018, acquisita dal SGR in pari data con il Prot. n. 0255013/18, con espressione del **parere igienico sanitario favorevole;***



GIUNTA REGIONALE

Nel Corso della CdS si acquisisce la seguente documentazione:

4) Parere Tecnico Arta Abruzzo (Distretto provinciale di Chieti) a firma del Dirigente Dott. Roberto Cocco, con espressione del parere favorevole con prescrizioni;

5) Comunicazione del Comune di Lanciano, a firma congiunta del responsabile Servizi Ambientali ed Igienico Sanitari, Dott. Antonio Iezzi, e del dirigente del settore Urbanistica ed Ambiente, arch. Luigina Mischiatti;

Il Responsabile dell'Ufficio Attività Tecniche Marco Famoso dà lettura ai presenti di quanto sopramenzionato e acquisito agli atti e dopo aver relazionato sinteticamente in merito all'istanza di che trattasi, invita i presenti a prendere la parola per eventuali approfondimenti.

Prende la parola l'ing. Zaccagnini il quale, in merito alla gestione delle acque meteoriche, in riferimento alla prescrizione n. 2 del Giudizio n. 2874 del 06/03/2018 del CCR – VIA, riferisce che è stata effettuata una apposita riunione con Arta Abruzzo, Distretto di Chieti, nella quale è stato chiarito che l'impianto esistente già assolve alle disposizioni della prescrizione stessa, come specificato nel parere dell'Arta acquisito agli atti della Conferenza.

Al termine della seduta la CdS esprime parere favorevole all'iniziativa, anche sulla scorta delle comunicazioni già rese, ed incarica il SGR di acquisire, entro i termini e con le modalità stabilite dalle normative vigenti, i pareri delle Amministrazioni che non hanno ancora reso alla data odierna il proprio contributo.

Si incarica altresì il SGR, allo scadere dei predetti termini di esaminare tutta la documentazione istruttoria al fine di procedere all'adozione del provvedimento definitivo.... omissis”;

PRESO ATTO del parere di competenza del comune di Lanciano di cui alla nota del 17/09/2018 acquisito in copia in CdS, acquisito dal SGR in data 18/09/2018 con il Prot. N. 0255830/18;

PRESO ATTO della nota del 21/09/2018 Prot. n. 011680/U, acquisita dal SGR in data 24/09/2018 Prot. 0261193/18, con la quale la ECO.LAN. S.p.A. ha comunicato la variante non sostanziale alla Determina DT 1319 del 19/09/2011 e s.m.i. per l'aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare presso la piattaforma di Cerratina fino ad un massimo di 18.400 tonnellate/anno nei limiti del 15% dei quantitativi autorizzati;

PRESO ATTO del parere tecnico favorevole espresso dall'ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti – già acquisito in copia in sede di CdS e trasmesso con nota del 25/09/2018, acquisita dal SGR in pari data con il Prot. 0262739/18;

CONSIDERATA la nota prot.n. 273796/18 del 04/10/2018 del SGR, con la quale viene trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 18/09/2018, unitamente agli allegati ivi richiamati;

RIBADITO che l'installazione riveste un rilevante “ruolo pubblico” nell'ambito della pianificazione regionale di settore e che la stessa è prevista nell'ambito della programmazione delle risorse assegnate alla Regione Abruzzo ai sensi della Delibera CIPE n. 55 del 01/12/2016 <Piano Operativo Ambiente “Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti”>, finalizzati al sostegno della realizzazione di una rete integrata di impianti di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 182-bis, co. 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;

RICHIAMATA la recente modifica al “Codice Antimafia” di cui al D.lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno, prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla



GIUNTA REGIONALE

applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

DATO ATTO che, per ECO.LAN. S.p.A. verranno effettuati gli accertamenti previsti dalla suddetta normativa in merito all'acquisizione della prevista comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 06.11.2011, n. 159 nonché della D.G.R. n. 1277/2007, citata in premessa;

DATO ATTO che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale l'invito alla Conferenza dei Servizi e tutti gli elaborati risultano regolarmente inoltrati, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla ECO.LAN. S.p.A. non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

RITENUTO di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i. (TUEL);

RICHIAMATO altresì il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1) di FARE PROPRIE le conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/09/2018, nonché gli ulteriori passaggi del procedimento istruttorio;

2) di APPROVARE ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 45 della L.R. n° 45/2007 e s.m.i. – **la variante sostanziale proposta dalla ECO.LAN. S.p.A. – Sede Legale: Via Arco della Posta, 1**



GIUNTA REGIONALE

- 66034 Lanciano (CH) - C.F. 01537100693 - **Operazione: R3 - R12 e R13 – D13 e D15**, in conformità agli elaborati tecnici e tavole progettuali indicati in premessa, con le seguenti potenzialità:

- **Potenzialità istantanea complessiva: 1519,65 t di rifiuti non pericolosi e 75 t di rifiuti pericolosi;**
- **Potenzialità annua complessiva: 35.382 t/a di cui 34.382 t/a di rifiuti non pericolosi e 1.000 t/a di rifiuti pericolosi;**

3) di AUTORIZZARE la ECO.LAN. S.p.A.:

- Alla **gestione**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. dell'impianto di cui al precedente punto 2);
- Alle **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. derivanti dallo svolgimento dell'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento;
- Alla **fase di gestione tecnica e amministrativa degli scarichi idrici**, comprese le acque meteoriche di dilavamento delle aree produttive, nel rispetto del dettato del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010;

4) di STABILIRE che l'autorizzazione di cui alla Determina Dirigenziale **DT-1319 del 19/09/2011** rilasciata dalla Provincia di Chieti e la successiva autorizzazione con Determina Dirigenziale **DT-329 del 15/04/2015** rilasciata dalla Provincia di Chieti **sono integralmente sostituite dal presente Provvedimento;**

5) di DISPORRE che nell'impianto autorizzato possono essere gestite le tipologie di rifiuti non pericolosi e pericolosi con le relative potenzialità, di seguito elencate:

Id	Den. Settore	Descrizione Destinazione	CER Ingresso	Capacità Istantanea di Stoccaggio [Mg]	Potenzialità Annua [Mg]
Rifiuti da raccolta differenziata (multimateriale e raccolte selettive)					
Tipologia A	A2, A3	Rifiuti carta e cartone	15 01 01 20 01 01	280	13.950
	P	Imballaggi in Plastica	15 01 02 20 01 39	9	1.000
		Imballaggi metallici	15 01 04	6	1.000
	A1,Q	Imballaggi misti	15 01 06	252,60	5.952
	H	Rifiuti di legno	15 01 03 20 01 38	70,40	2.000
	I	Rifiuti di ingombranti	20 03 07	70,40	4.000
	R	Rifiuti in vetro	15 01 07 16 01 20	256,25	4.680
			17 02 02		
		20 01 02			
TOTALE				944,65	32.582



GIUNTA REGIONALE

Id	Den. Settore	Descrizione Destinazione	CER Ingresso	Capacità Istantanea di Stoccaggio [Mg]	Potenzialità Annua [Mg]
Rifiuti in solo stoccaggio (pericolosi e RAEE)					
Tipologia B	C	Stoccaggio Rifiuti Pericolosi, Toner, Batterie etc	02 01 08* 02 01 09 08 03 18 15 01 10* 15 01 11* 16 06 01* 16 06 02* 16 06 03* 16 06 04 16 06 05 20 01 13* 20 01 14* 20 01 15* 20 01 17* 20 01 21* 20 01 27* 20 01 28 20 01 29* 20 01 30 20 01 31* 20 01 32 20 01 33* 20 01 34	75 rifiuti pericolosi 75 rifiuti non pericolosi	1.000 rifiuti Pericolosi 500 rifiuti non pericolosi
	N	Area per stoccaggio RAEE	16 02 10* 16 02 11* 16 02 12* 16 02 13* 16 02 14 16 02 16 20 01 23* 20 01 35* 20 01 36		
Altri rifiuti in solo stoccaggio					
	G	Area Jolly			
	K	Pneumatici fuori uso	16 01 03		
Tipologia C	L	Rifiuti tessili	04 02 21 04 02 22 15 01 09 20 01 10 20 01 11	500	1300
	M	Area per stoccaggio rifiuti non predefiniti (jolly)	02 01 04 03 03 07 03 03 08 16 01 19 17 02 03 20 02 03 20 03 03		
	O	Rifiuti ferrosi e non	02 01 10		
			12 01 01		
			12 01 02		
			12 01 03		
			12 01 04		
			12 01 05		
			15 01 04		
			16 01 17		
			16 01 12		
			16 01 16		
	16 01 18				
16 01 22					



GIUNTA REGIONALE

		17 04 01		
		17 04 02		
		17 04 04		
		17 04 05		
		17 04 07		
		20 01 40		
TOTALE			75 rifiuti pericolosi	1.000 rifiuti pericolosi
			1519,65 rifiuti non pericolosi	34.382 rifiuti non pericolosi

Potenzialità istantanea complessiva: 1519,65 t di rifiuti non pericolosi e 75 t di rifiuti pericolosi;
Potenzialità annua complessiva: 35.382 t/a di cui 34.382 t/a di rifiuti non pericolosi e 1.000 t/a di rifiuti pericolosi.

6) di STABILIRE che l'autorizzazione di cui al punto 3) è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti:

- *I rifiuti pericolosi devono essere protetti dagli agenti atmosferici e collocati in idonei contenitori omologati;*
- *Per quanto concerne gli scarichi idrici si richiama il rispetto del contratto sottoscritto con l'ARAP (richiamato in premessa);*
- *Venga eseguito un controllo annuale degli scarichi idrici in riferimento a tutti i parametri fissati da ARAP;*
- *Venga eseguito un controllo semestrale per le emissioni in atmosfera in riferimento a tutti i parametri riportati nel QRE;*
- *Vengano rispettate le potenzialità istantanee ed annuali autorizzate.*

Della ASL 02 – Lanciano – Vasto - Chieti :

- *Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza dei lavoratori e del rischio biologico;*
- *Rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia acustica;*
- *Rispetto dello stato ambientale limitrofo all'impianto in materia di emissioni in atmosfera e di impatto odorigeno;*
- *Corretta gestione delle acque meteoriche e delle acque di processo.*

Del Comitato CCR-VIA:

- *Prevedere collaudo acustico post operam ed adozione di interventi di riduzione delle emissioni dei macchinari più rumorosi che lavorano in esterno, trituratore in primis (per esempio confinamento con idonei schermi acustici) in ragione dell'incertezza previsionale connaturata all'utilizzo di modelli di calcolo e della circostanza che il valore limite differenziale diurno è rispettato con margine esiguo sebbene il ricettore abitativo R3 sia posto a notevole distanza dalla sorgente di rumore (930 m);*
- *Prevedere l'installazione di ulteriori n. 2 piezometri oltre a quello già presente, al fine di ricostruire l'andamento della superficie piezometrica e procedere al monitoraggio della falda sentito il distretto ARTA competente.*

7) di STABILIRE che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;



GIUNTA REGIONALE

8) di STABILIRE che la presente autorizzazione di cui al precedente **punto 3)** è concessa per un periodo di **10 (Dieci) anni** dalla data di notifica del presente Provvedimento;

9) di PRECISARE che la presente autorizzazione è **prorogabile** nelle forme stabilite dalla legge, su istanza motivata da parte della Società interessata;

10) di PRESCRIVERE che la fase di gestione nella nuova configurazione impiantistica è subordinata alla presentazione al Servizio Gestione Rifiuti della seguente documentazione, completa e conforme ai sensi di legge:

10.1) Documentazione attestante la presentazione delle garanzie finanziarie a favore della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n° 254 del 28.04.2016.;

10.2) Il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

11) di PRESCRIVERE che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

12) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a) Accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- b) In caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- c) I conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

13) di PRESCRIVERE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

14) di RICHIAMARE la ECO.LAN. S.p.A., al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. n. 152/06 e smi e di quanto riportato nel provvedimento regionale n. DPC06/75 dell'11.05.2017 e nella DGR n. 621 del 27.10.2017, che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell'11.10.2010;



GIUNTA REGIONALE

15) di PRESCRIVERE, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. n° 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:

15.1) Di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Provincie e ai Distretti dell'ARTA di riferimento;

15.2) Di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;

15.3) Di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs. n° 230/95, con compiti di supporto all'Azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;

15.4) di stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed **altri sei mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;

16) di RICHIAMARE la ECO.LAN. S.p.A., al rispetto e/o all'osservanza per quanto applicabili:

- Delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – “*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*” e s.m.i. istituito ai sensi dell'art. 188 ter del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
- Del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pile ed accumulatori di cui al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
- Del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 25/07/2005, n. 151 per la regolamentazione del sistema di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

17) di FARE SALVE eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;


18) di FARE SALVI altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n° 1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06.11.2011, n° 159 e s.m.i. – “*Codice antimafia*”;

19) di REDIGERE il presente provvedimento in **n° 1 originale**, che viene notificato, ai sensi di legge, presso la sede legale della ECO.LAN. S.p.A.;

20) di TRASMETTERE copia del presente Provvedimento al Comune di Lanciano (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Distretto Provinciale di Chieti;

21) di TRASMETTERE altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. copia del presente Provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

22) di DISPORRE la pubblicazione del presente Provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche;



GIUNTA REGIONALE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02/07/2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.


IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Marco Famoso)
Firmato elettronicamente

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Franco Gerardini)
Firmato digitalmente

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC F99B61DCB75D048AD7E67EC8AC942C1972660AD2D97ADA53120C23EB9FC22448

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GERARDINI FRANCO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
Nr. determina DPC026/ 325
Data determina 07/12/2018

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAWT92R-9102

PASSWORD Wt9aJ

DATA SCADENZA 07-12-2019

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

